

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33707 del 04/12/2023 (Rv. 669838 - 01)**

Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - commissioni tributarie - Ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie - Processo tributario telematico - Notifica a mezzo pec prima della sua entrata in vigore - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione avverso le sentenze tributarie, la notificazione a mezzo pec del ricorso è valida anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e l'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (inserito dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012), che consente agli avvocati, senza necessità di preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33707 del 04/12/2023 (Rv. 669838 - 01)